



Allegato "C" alla D.G.C. n. 104 del 2015

**CONVENZIONE  
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO**

tra

Il Comune di Reggio Calabria, con sede legale in Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, (codice fiscale 0013680805), di seguito "Amministrazione", nella persona di \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
e

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_ e iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n. \_\_\_\_\_), di seguito "Società", nella persona di \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

**premesso che**

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo \_\_\_\_\_;
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione di pagamento che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia al Comune di Reggio Calabria per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti (d'ora in avanti, RC auto);

**visti**

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- la circolare n. 1/RGS del 17.01.2011, avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni operative";
- la circolare n. 30/RGS del 20.10.2011 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro";
- la circolare n. 2/RGS del 15.01.2015 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative";

**convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1**

**(Modalità di fruizione della delegazione)**

1. L'Amministrazione si impegna ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei dipendenti amministrati che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. L'Amministrazione si impegna a pagare il premio assicurativo RC auto alla Società attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate mensili di pari importo.
3. In caso di concorso della quota delegata con cessione del quinto e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
5. La delegazione di pagamento avente ad oggetto un contratto di assicurazione RC auto potrà avere seguito esclusivamente nel caso in cui il medesimo contratto sia intestato o cointestato al dipendente.

#### **Art. 2 (Beneficiari)**

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comprensive di eventuali garanzie accessorie quali, esemplificativamente, furto, incendio, rottura cristalli, assistenza legale, atti vandalici, ecc.
2. In deroga alle previsioni dell'art. 1901 del codice civile, la copertura assicurativa RC auto decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal primo pagamento.

#### **Art. 3 (Trattenute stipendiali)**

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione;
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

#### **Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)**

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore Affari Generali - Servizio Gestione Economica del Personale, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN \_\_\_\_\_ - o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto - entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

#### **Art. 5 (Oneri amministrativi)**

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 1,00 (euro uno/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

#### **Art. 6 (Versamento degli oneri amministrativi)**

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato, a cura del Settore Affari Generali - Servizio Gestione Economica del Personale, mediante ritenzione degli stessi, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

#### **Art. 7 (Durata)**

1. La presente convenzione entra in vigore il \_\_\_\_\_ e si intende valida fino al \_\_\_\_\_ con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

**Art. 8**  
**(Recesso)**

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

**Art. 9**  
**(Comunicazioni della Società)**

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La comunicazione va effettuata tramite raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

**Art. 10**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 11**  
**(Registrazione in caso d'uso)**

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria, \_\_\_\_\_

Per la Società

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione

\_\_\_\_\_



